

STATUTO di ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Esente da imposta di registro in caso di adeguamento ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

“P.A.A.R.C - Pronti per l'adozione?! APS”.

* * *

Art. 1 - Costituzione e scopi

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, l'Associazione, non riconosciuta, senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale, denominata “P.A.A.R.C. – Pronti per l'adozione?! APS”.

L'acronimo APS costituirà parte della denominazione e potrà essere utilizzato solo a seguito di iscrizione presso il registro Runt. L'associazione ha sede a Torino (TO). L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.

L'associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, se deliberato dal Consiglio Direttivo, potrà aderire ad Associazioni o Enti di promozione Sociale iscritti apposti registri, accettandone lo statuto e adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

L'Associazione potrà chiedere il riconoscimento della personalità giuridica privata ai sensi delle normative vigenti.

L'associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente statuto.

Art. 2 – Scopo Istituzionale

L'Associazione è apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative.

L'Associazione esercita, in via principale, l'attività di interesse generale sottoindicata, per il perseguimento, senza scopo di lucro, nelle forme indicate nello Statuto Sociale, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281, come indicato dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, co.1, lettera e;
- recupero psicofisico degli animali d'affezione;
- educazione alla comunicazione intraspecifica degli animali d'affezione e dei loro proprietari;
- riabilitazione fisico motoria degli animali d'affezione;
- recupero di animali d'affezione da situazione disagiate e inadatte al loro corretto sviluppo psicofisico;
- formazione di figure professionali del mondo del petcare (corsi per volontari, dogsitter, cat sitter, ecc...);
- attività ricreative e ludiche con gli animali d'affezione;
- attiva ricerca di famiglie adottanti e promozione degli animali in cerca di adozione appoggiati all'associazione per la riabilitazione psicofisica ed in collaborazione con altre associazioni;
- pet therapy;
- promozione dell'approccio etologico alle specie d'affezione.

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle istituzionali purché secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Cd dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

Per lo svolgimento delle attività, principali e secondarie, l'Associazione potrà:

- istituire e gestire corsi di studio e apprendimento, a tutti i livelli;
- organizzare corsi, anche professionali e di specializzazione, laboratori e stages di perfezionamento;
- organizzare incontri e convegni sia a livello regionale che nazionale ed internazionale;
- predisporre centri di documentazione e ricerca;
- collaborare attivamente con enti e istituzioni pubbliche e private, associazioni, cooperative sociali, gruppi informali e quanti altri si interessano e si impegnano nelle medesime aree di intervento;
- effettuare viaggi culturali o di approfondimento sotto l'organizzazione di Enti autorizzati;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, attività e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi;
- stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per la conduzione di corsi e seminari, per la gestione di strutture utilizzate a scopi culturali, per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- svolgere attività di pubblicazione e promozione editoriale, elaborare video e altri supporti multimediali e quant'altro dovesse risultare utile allo scopo;
- interessare il mondo della scuola a tutte le attività svolte ed in special modo a ciò che riguarda la tutela degli animali e la lotta contro i maltrattamenti;
- svolgere ogni attività direttamente o indirettamente utile al conseguimento degli scopi istituzionali.

I progetti di cui sopra potranno essere realizzati presso la sede dell'Associazione, oppure presso altri luoghi ritenuti idonei.

Per attuare le iniziative e le attività di cui sopra, l'Associazione potrà svolgere attività commerciali e produttive a carattere marginale e nella misura strettamente necessaria al raggiungimento degli scopi sociali, tramite l'esecuzione di attività autorizzate, produzioni e vendita di pubblicazioni, gadgets, convezioni di sponsorizzazione, ecc.; nonché usufruire di tutti i contributi e/o agevolazioni previste dalle leggi e messi a disposizione da privati o da enti pubblici, sia nazionali che internazionali.

L'associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività dell'Associazione potranno essere svolte mediante proprie strutture o nelle forme e nei modi previsti dalla legge nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni consentite dalle leggi vigenti, di natura mobiliare, immobiliare e/o finanziaria ritenute utili o necessarie allo scopo. L'Associazione potrà richiedere l'iscrizione presso albi e/o registri delle Associazioni tenuti dagli enti pubblici secondo norme di legge in vigore e potrà stipulare convenzioni sia con gli enti pubblici medesimi che privati.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario

possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice;

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;

L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 3 - Associati

Il numero dei soci dell'APS è ILLIMITATO. Possono diventare soci tutte le persone fisiche o le Associazioni [in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di promozione sociale] che condividano e dimostrino interesse verso le attività e le finalità dell'organizzazione, impegnandosi spontaneamente a realizzarle.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di

lucro potranno essere ammessi in qualità di associati a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Esistono due tipologie di associati:

- associati fondatori: coloro che risultino dall'atto costitutivo dell'Associazione;
- associati ordinari: tutti gli altri.

Tutti gli associati hanno eguali diritti, siano essi associati fondatori o associati ordinari. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo. Non sono ammessi associati temporanei. Per essere ammessi ad associato è necessario presentare domanda scritta di ammissione all'associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

L'accettazione delle domande di ammissione viene, in ogni caso, deliberata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità dell'Associazione e l'impegno a concorrere al funzionamento o al finanziamento della sua attività.

L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione a libro degli associati, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo la qualifica di "associato". Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione. Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo associato con

le finalità statutarie e con i regolamenti interni, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione dell'associato stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea degli associati alla prima convocazione.

L'associato cessa di far parte dell'associazione:

- a. per dimissioni;
- b. per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c. per inosservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- d. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'associazione;
- e. per radiazione;
- f. per decesso.

Le dimissioni da associato vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 4 - Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno eguali diritti e cioè di:

- 1. frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione.
- 2. prendere parte alle attività promosse dall'Associazione.
- 3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
- 4. intervenire e discutere alle assemblee generali, presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;

5. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali. Ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede entro 90 giorni dalla richiesta.
6. esercitare il diritto di voto in Assemblea, di votare per l'elezione del Consiglio Direttivo, le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale, purché in regola con la qualifica di associato e purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;

Gli associati con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Gli associati sono tenuti:

1. al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti gli associati, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
2. al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici;
3. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
4. alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Ogni associato deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso. La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né all'associato dimissionario, né all'associato radiato.

Art. 5 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
2. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da associati, da privati o da Enti;
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali son costituite:

1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dagli associati per le attività sociali;
2. dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni organizzate o alle quali essa partecipa;
3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
4. dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dagli associati, dalla vendita agli associati di materiale necessario per lo svolgimento delle attività, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale o concessa dalla Legislazione vigente, che l'associazione attua al fine di autofinanziamento.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Le attività ed il patrimonio devono essere utilizzati unicamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale.

Art. 6 – Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31/12 di ogni anno. Ogni anno deve essere redatto il bilancio, ed ogni altro documento imposto dalle norme vigenti del settore, che devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del

terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dalle norme vigenti.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente e, se richiesti dalle norme di legge, organi di Controllo e Revisione.

Art. 8 - Assemblea degli Associati

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'adesione all'Associazione comporta per i soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, il diritto di voto che potrà essere esercitato decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro soci (art. 24, comma 1°, Dlg. n. 117/017).

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di (3) associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di (5) associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'Assemblea e' convocata dal Presidente del Consiglio direttivo ogni volta che appaia necessario od

opportuno. La convocazione può avvenire anche su richiesta di due Consiglieri o del 10% dei soci. La convocazione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. In assenza o inattività del Presidente e/o del Vicepresidente, l'Assemblea è convocata dal Consigliere più anziano.

La convocazione deve essere comunicata per iscritto, anche in forma elettronica, con comprovata ricezione, ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, e deve contenere l'ordine del giorno con specificazione delle questioni sulle quali l'Assemblea è chiamata a deliberare, del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea e gli stessi dati dell'eventuale seconda convocazione.

La comunicazione dovrà avvenire con lettera raccomandata o in qualsiasi altro sistema di comunicazione scritta anche informatica che permetta di certificare che la comunicazione è pervenuta al o nella disponibilità del destinatario. Potrà a titolo d'esempio risultare anche solo dalla sottoscrizione da parte dei soci dell'avviso di convocazione affisso in bacheca.

L'assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Il bilancio deve rimanere a disposizione dei soci presso la sede sociale almeno per dieci giorni prima dell'assemblea di approvazione.

L'Assemblea, presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci con diritto di voto. Il Presidente chiama a fungere da Segretario uno dei soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità

dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni volta che è ritenuto necessario o appare opportuno.

Ai sensi dell'art. 25 del Dlg n. 117/017, sono competenze inderogabili dell'Assemblea:

- a) la nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) la nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) l'approvazione del bilancio e della relazione di missione ai sensi dell'art.13 del Codice;
- d) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) la delibera sull'esclusione degli associati in sede di ratifica o revisione della decisione del CD;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e ogni altro regolamento proposto dal CD;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) stabilire gli eventuali compensi ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche associative nei limiti previsti dall'art. 8, comma 3°, lett. a), del Dlg n. 117/017.
- m) stabilire le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- n) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- o) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- p) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- q) delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti

dall'APS;

r) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente Statuto;

s) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse

In via ordinaria le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio di sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

Il voto può essere reso in qualsiasi modo che documenti e provi che la manifestazione di volontà sia effettiva e provenga dal socio legittimato e sono quindi possibili a tali condizioni il televoto, il video voto e il voto scritto. Delle operazioni e modalità di voto è data ragione nel verbale e, nel caso di voto scritto, lo scritto è allegato al verbale.

Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un socio chiamato a fungere da segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario che l'ha redatto. La stesura del verbale può avvenire anche in un momento successivo sulla base di registrazioni o appunti e viene inserito con gli allegati nel libro verbali dell'Assemblea.

Art. 12 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri scelti a maggioranza tra i soci dell'Associazione, eletti dall'Assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. I consiglieri, salvo revoca, durano in carica per tre anni e possono essere rieletti fino ad un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Tutti i soci hanno l'elettorato attivo e passivo. Per la nomina a membro del Consiglio direttivo sono richiesti particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.

Nella sua prima riunione il CD nomina fra i suoi componenti, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza disgiunta dell'Associazione.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio procede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente" (art. 26 Dlg. n. 117/017).

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore

o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo come organo esecutivo nel pieno rispetto dello scopo e degli oggetti dell'Associazione provvede a:

- organizzare l'attività dell'Associazione;
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea e formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta;
- predisporre annualmente i bilanci o il documento economico preventivo e consuntivo, e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- delibera le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

- deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- proporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno o modifiche dello statuto;
- altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'associazione;
- deliberare l'acquisto, la vendita e la permuta di quote societarie, beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili, delegando il Presidente;
- stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali;
- concedere fidejussioni e garanzie equivalenti,
- aprire rappresentanze o nominare delegati;
- nominare procuratori speciali per singoli progetti o attività conferendogli i relativi poteri;
- scegliere professionisti esterni all'Associazione e scegliere istituti di credito e stipulare contratti bancari;
- fissare la somma massima liquida che il tesoriere può tenere a disposizione per pagamenti urgenti e per le piccole necessità correnti;
- compiere ogni altra azione e assumere ogni altra deliberazione al fine di realizzare gli scopi e l'oggetto dell'Associazione nel rispetto del presente statuto e delle delibere dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto del Consiglio stesso.

In assenza del Presidente le competenze correnti sono svolte dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni anno per la predisposizione del bilancio e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto inviato tramite posta, telefax o e-mail, contenente le questioni da

trattare, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni. In mancanza delle predette formalità la riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale redatto da un consigliere che funge da segretario e sottoscritte dai consiglieri presenti.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Art. 13 – Il Presidente e la legale rappresentanza

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. Presiede il Consiglio Direttivo e le assemblee, convoca l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente, se nominato.

Art. 14 – Organo di controllo e di revisione

L'organo di controllo e l'organo di revisione sono nominati nei casi previsti dalla legge e dal D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. Viene nominato dall'Assemblea fra soggetti anche non soci appartenenti alle categorie

previste dall'art. 2397 del codice civile.

Ove debba venire attribuito all'organo di controllo anche il controllo contabile la nomina dovrà cadere su esperti contabili iscritti all'albo dei revisori dei conti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sui principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;

L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il revisore dei conti provvede alla revisione legale dei conti come previsto dagli artt. 30 e 31 del Dlg. 117/017.


Art. 15 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dall'Assemblea Straordinaria, di cui all'art. 10 del presente Statuto. In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 16 - Disposizione finale

Per quanto non compreso nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle Leggi vigenti. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.

Presidente



Segretario

